



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Al
 Rettore/Rettrice
 Direttore/Direttrice Generale
 Università statali

Loro sedi

OGGETTO: Quadro normativo reclutamento personale universitario e indicazioni operative PROPER 2025.

Al fine di procedere alle annuali verifiche nella procedura PROPER per l'anno 2025, si forniscono le indicazioni operative appresso indicate, che tengono conto delle novità che hanno impatto sul reclutamento del personale universitario, introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025), del decreto legge 30 dicembre 2024 n. 215 (cd "milleproroghe") convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, unitamente a quelle derivanti da quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 e dal decreto legge 9 agosto 2024 n. 113 convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143.

1. Turn over degli Atenei - Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di Bilancio 2025) – Art. 1, commi 825, 833, 834

L'art. 1, comma 825, della L. 207/2024 ha modificato l'art. 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevedendo che *"...il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa ... relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. ... nella misura del ... 75 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026"*.

Il successivo comma 833 prevede che le Università provvedano *"ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L'adeguamento della dotazione organica è asseverato dall'organo di controllo"*, mentre il comma 834 prevede che *"entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 823 a 829 e 830 sono versate, dalle amministrazioni interessate, su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario"*.

Al fine di dare attuazione all'art. 1, comma 825, della L. 207/2024, nella procedura PROPER (Programmazione personale – Cessazioni) per ciascun Ateneo saranno rappresentati

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente dott. Angelo Siddi

Ufficio IV "Programmazione economico-finanziaria della formazione superiore"

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7075

email: dgistituzioni.ufficio4@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

separatamente i dati relativi alle cessazioni avvenute a valere sul proprio contingente assunzionale nel corso del 2024 (2025 il prossimo anno) con riferimento a:

- A. professori e personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato;
- B. ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, della legge n. 240/2010, ivi compresi i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b) secondo la previgente disciplina.

Il contingente assunzionale del sistema universitario per il 2025 sarà conseguentemente calcolato prendendo in considerazione il valore corrispondente:

- al 75% dei punti organico derivanti dalle cessazioni 2024 del personale di cui alla lettera A);
- al 100% delle cessazioni 2024 di cui alla lettera B).

Per l'anno 2026, il contingente assunzionale del sistema universitario sarà invece calcolato prendendo in considerazione il valore corrispondente:

- al 100% dei punti organico derivanti dalle cessazioni 2025 del personale di cui alla lettera A);
- il 75% delle cessazioni 2025 di cui alla lettera B).

Dall'anno 2027, il contingente assunzionale tornerà ad essere determinato con riferimento al 100% delle cessazioni di tutte le categorie del personale cessato.

Per gli anni 2025 e 2026 trovano applicazione in ogni caso le disposizioni di cui al DPCM 27 novembre 2024 (Indirizzi per la programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento, relativi al triennio 2024-2026). In particolare, ai sensi dell'art. 3 del citato DPCM, ciascun Ateneo potrà "*procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente*". Ciascun Ateneo¹ potrà pertanto disporre del 50% delle cessazioni di cui alle lettere A) e B) sia per il 2025, sia per il 2026. Il contingente assunzionale aggiuntivo rispetto al predetto 50% sarà determinato per ciascun Ateneo con il DM di attribuzione delle facoltà assunzionali sulla base dei criteri previsti dall'art. 3 dello stesso DPCM:

- I. per l'anno 2025, in misura pari al 25% del valore in punti organico delle cessazioni di cui alla lettera A e al 50% delle cessazioni di cui alla lettera B;
- II. per l'anno 2026, in misura pari al 50% del valore in punti organico delle cessazioni di cui alla lettera A e del 25% delle cessazioni di cui alla lettera B.

¹ Ad esclusione di quelli "*con un indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento che si trovano in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria*".



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Con riferimento alle modalità di utilizzo dei punti organico in tal modo attribuiti, si fa presente che le disposizioni di cui al comma 825 definiscono soltanto un limite all'entità dei punti organico che possono essere attribuiti agli Atenei negli anni 2025 e 2026; tali disposizioni non intervengono invece sulla composizione del reclutamento, che resta quella stabilita dall'art. 2 del DPCM 27 novembre 2024.

La sopraindicata rappresentazione A) e B) nella procedura PROPER delle cessazioni 2024 e 2025 sarà altresì utilizzata ai fini del versamento previsto dal comma 834. Con successiva nota, si forniranno indicazioni operative sulle modalità e sui termini con i quali occorrerà provvedere al riguardo, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal MEF.

Con riferimento a quanto previsto dal comma 833 della L. 207/2024, si evidenzia che le Università sono tenute ad effettuare la programmazione delle loro assunzioni entro i limiti del contingente assunzionale che sarà attribuito dal Ministero con il DM annuale di riparto del contingente assunzionale che avverrà come sopraindicato. A seguito della pubblicazione del DM dei punti organico, e secondo i termini che verranno indicati dal Ministero, le Università dovranno conseguentemente rendere coerente la programmazione del proprio reclutamento al contingente assunzionale assegnato nella procedura PROPER; la relativa scheda dovrà essere sottoscritta dal Rettore e asseverata dal Collegio dei revisori dei conti.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 832², della L. 207/2024, si fa riserva di fornire successive indicazioni, d'intesa con il MEF.

2. Proroga nell'utilizzo delle facoltà assunzionali - Decreto legge 30 dicembre 2024 n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15

L'art. 1, comma 1-bis, del decreto legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, prevede che *“a decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate in favore delle università statali con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno una validità non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente prorogate. In via transitoria, alle facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, autorizzate o da autorizzare con il decreto di cui al primo periodo e non ancora esercitate, si provvede,*

² Il quale prevede che *“Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, i risparmi permanenti conseguiti a seguito dell'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura inferiore a quella consentita dalla legislazione vigente in materia di turn over, asseverati dai rispettivi organi di controllo, possono essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni dei commi da 822 a 830 del presente articolo per un importo, non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi, determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e certificato ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o delle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti”*.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2026 e, relativamente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2023, entro il 31 dicembre 2027'.

Si rammenta inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni, il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, era stato prorogato al 31 dicembre 2022. Pertanto non sono stati consentiti utilizzi dei residui delle programmazioni 2010-2011-2012 e 2013 dall'anno 2023 e non sono più resi disponibili in Proper.
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28/02/2015, n. 49), e successive modificazioni e integrazioni, i termini per procedere alle assunzioni di personale, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 sono stati prorogati al 31 dicembre 2024 e non sono stati ulteriormente prorogati nell'ultimo provvedimento di proroga termini.

Pertanto, nella procedura PROPER (programmazione del personale - assunzioni) saranno resi disponibili per l'anno:

- 2024, i residui delle facoltà assunzionali delle programmazioni 2014-2023 (cessazioni 2013-2022), unitamente alle facoltà assunzionali assegnate per l'anno 2024 (cessazioni 2023) con il d.m. n. 36 del 23 gennaio 2025;
- 2025, i residui delle facoltà assunzionali delle programmazioni 2018-2024 (cessazioni 2017-2023), unitamente alle facoltà assunzionali che saranno assegnate per l'anno 2025 (cessazioni 2024);
- 2026, i residui delle facoltà assunzionali delle programmazioni 2022-2025 (cessazioni 2021-2024), unitamente alle facoltà assunzionali che saranno assegnate per l'anno 2026 (cessazioni 2025);
- 2027, i residui delle facoltà assunzionali delle programmazioni 2024-2026 (cessazioni 2023-2025), unitamente alle facoltà assunzionali che saranno assegnate per l'anno 2027 (cessazioni 2026).

3. Piani straordinari di reclutamento - articolo 15 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106

Con riferimento ai piani straordinari di reclutamento, si ritiene necessario porre evidenza sulle risorse tuttora disponibili, a seguito delle disposizioni contenute nell'articolo 15 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106:



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

- le risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, assegnate con i DDMM 6 maggio 2022, n. 445 e 26 giugno 2023, n. 795, possono essere utilizzate per il reclutamento di personale docente e non docente senza alcuna imputazione di punti organico entro il termine, rispettivamente, del *31 dicembre 2026* e del *31 dicembre 2027*, secondo quanto previsto dal comma 1-quinquies del citato art. 15. Le somme non utilizzate per tali finalità entro i predetti termini, ovvero che si rendessero disponibili successivamente al predetto termine a seguito di cessazioni, rimarranno nella disponibilità delle Università e potranno essere utilizzate per i maggiori oneri stipendiali del personale in servizio, o per ulteriore reclutamento. Quest'ultimo reclutamento, a decorrere dal 2027 con riferimento al personale reclutato a valere sul d.m. 445/2022 e a decorrere dal 2028 con riferimento al personale reclutato a valere sul dm 795/2023, sarà effettuato tramite l'utilizzo delle ordinarie facoltà assunzionali, e le relative cessazioni saranno conteggiate nella procedura "PROPER- Cessazioni";
- le risorse di cui di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziata a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2025 e 2026 saranno assegnate alle università statali, ai sensi del medesimo comma 1-quinquies, con il decreto FFO, rispettivamente, 2025 e 2026, a cofinanziamento dei maggiori oneri stipendiali del personale docente e non docente delle università. Le risorse eventualmente utilizzate per il reclutamento di personale graveranno pertanto sulle facoltà assunzionali degli Atenei;
- le risorse dei precedenti piani straordinari (DM 28 febbraio 2018, n. 168; DM 8 marzo 2019, n. 204; 11 aprile 2019, n. 364, DM 14 maggio 2020, n. 84; DM 28 aprile 2021, n. 561; DM 14 maggio 2020, n. 83; DM 16 novembre 2020, n. 856) che, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 15 del DL 71/2024, sono "*conclusi*" a decorrere dal 1° gennaio 2024, restano acquisite nei bilanci degli Atenei per il pagamento degli oneri stipendiali del personale reclutato a valere su tali piani. Le risorse che si rendono disponibili a seguito delle cessazioni di tale personale a decorrere dal 1° gennaio 2024, rilevate nella procedura "PROPER-cessazioni", possono essere utilizzate per il reclutamento di nuovo personale utilizzando le ordinarie facoltà assunzionali. Le eventuali economie derivanti dalle cessazioni di ricercatori di tipo b) avvenute anteriormente al 2024 possono essere utilizzate secondo le finalità ed entro i termini previsti dai medesimi piani, eventualmente anche per le assunzioni di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 della Legge 240/2010 (RTT); eventuali economie non utilizzate saranno pertanto recuperate e riattribuite a valere sulla quota base dell' FFO.

Si rammenta che in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi da 1-bis a 1-quater, del d.l. 71/2024 come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143 è stato adottato il DM n. 1673 del 29 ottobre 2024. Come indicato dall'art. 1, comma 1, del DM n. 1673/2024, le risorse ivi previste, pari a 8.103.894, sono state stanziata a decorrere dall'anno 2024. Pertanto, le Istituzioni universitarie potranno computare le progressioni dei ricercatori a tempo indeterminato con ASN con presa di servizio dal 1° gennaio 2024 sia alle ordinarie facoltà assunzionali, sia al sopraindicato piano straordinario. Nel caso di utilizzo delle risorse del piano straordinario dovranno essere utilizzate su DALIA le seguenti causali:



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

- 90, per assunzioni ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010;
- 91, per le assunzioni ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010.

L'imputazione al piano straordinario potrà essere effettuata per i bandi adottati entro il 31 dicembre di quest'anno e con prese di servizio entro il 31 dicembre 2026. Si ricorda che le risorse del piano straordinario dovranno essere utilizzate prioritariamente con procedure riservate ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010.

Va, altresì, evidenziato che in caso di progressione interna con le risorse del piano straordinario, eventualmente anche cofinanziate con risorse ordinarie, saranno imputati 0,12 Po del budget assegnato per il piano straordinario, in luogo dei 0,2 punti organico che restano previsti per il reclutamento effettuato sulle ordinarie facoltà assunzionali.

4. Trattenimenti in servizio - Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di Bilancio 2025) – Art. 1, comma 165.

L'art. 1, comma 165, della l. 207/2024 prevede che *“le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età”*.

A tal riguardo, si evidenzia che il sopraindicato limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente è finalizzato esclusivamente all'individuazione del contingente massimo di unità di personale trattenibile in servizio a decorrere dal 2025. Tale trattenimento in servizio non determina pertanto alcun effetto sull'entità del budget assunzionale assegnato agli Atenei.

Ai soli fini di monitoraggio sarà disponibile su DALIA una apposita causale per individuare il personale trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 165, della l. 207/2024.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

5. Termini procedura PROPER 2025 (dati anno 2024)

Al fine di procedere alle verifiche al 31/12/2024 relativamente alle assunzioni avvenute nel corso dell'anno 2024 e alla determinazione degli indicatori di bilancio di cui al dlgs. 49/2012, nell'ambito della procedura PROPER le Istituzioni interessate dovranno procedere:

A. A partire dal 31 marzo ed entro l'11 aprile 2025

- a) (Cessazioni 2024), alla verifica delle cessazioni 2024 nella sezione “*Programmazione annuale del personale-Cessazioni*”. Come indicato al paragrafo 1, saranno rappresentati separatamente i dati relativi alle cessazioni avvenute per ciascun Ateneo nel corso del 2024, con riferimento a:
- A. professori e personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato;
 - B. ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori di cui all'art 24, comma 3, della legge n. 240/2010, ivi compresi i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), secondo la previgente disciplina.

In tale sezione è stato, inoltre, reso disponibile il contingente assunzionale minimo assicurato a tutte le Università per l'anno 2025, che resta pari al 50% delle cessazioni dell'anno 2024, secondo quanto previsto dal DPCM 27 novembre 2024.

- b) (Chiamate dirette FFO 2023), alla verifica delle assunzioni riferite all'anno 2023 ed effettuate con presa di servizio non oltre il 31.12.2024 ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del DM 07/07/2023 N. 809 (FFO 2023). Nella sezione “*Verifiche - FFO-FFO 2023*”, incentivi per chiamate dirette ai sensi della legge 230/2005, sarà consultabile il prospetto analitico predisposto, per le sole istituzioni universitarie che nel triennio 2020-2022 abbiano impiegato almeno il 20% dei punti organico destinati all'assunzione di professori per soggetti esterni all'ateneo, ai sensi dell'articolo 18, comma 4.

Si evidenzia che eventuali incongruenze potranno essere segnalate utilizzando il contatto del supporto presente nella home page del portale Proper e si ricorda che dovrà essere effettuata la chiusura del sistema.

Si ricorda, inoltre, che non è ricompreso nel prospetto analitico il reclutamento di professori e ricercatori a valere sui piani straordinari e sui dipartimenti di eccellenza (ivi compresa la eventuale quota di cofinanziamento a carico dei bilanci d'Ateneo).

- c) (Policlinici 2024), a riportare nell'apposita sezione all'interno del portale Proper “*Indicatori-Ex Policlinici*” denominata “*Verifica ex Policlinici 2024*”, gli oneri stipendiali, a carico dell'Ateneo, relativi al personale che non presta la propria attività per l'Ateneo medesimo ma che invece è utilizzato dal Servizio Sanitario Regionale per le categorie B - C - D - EP. Si fa presente che, come avviene ogni anno e solo per gli atenei interessati che gestiscono ex Policlinici universitari a gestione diretta, si rende necessario rilevare l'ammontare delle spese fisse del personale tecnico amministrativo utilizzato dal SSN con oneri a carico del bilancio dell'Ateneo come



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

risultanti al 31/12/2024. Si precisa che, onde evitare duplicazioni improprie nei conteggi, non rientrano in tale categoria gli eventuali oneri stipendiali sostenuti dall'Ateneo per i quali la Regione o l'Azienda ospedaliera-universitaria di riferimento procedono al rimborso all'Ateneo medesimo. Al termine delle operazioni, la procedura genererà un file .pdf con i dati inseriti e che dovrà essere caricato nel sito riservato appositamente firmato dal Rettore e dal Direttore Generale. Si raccomanda a tal fine la massima attenzione nell'invio delle informazioni, la cui responsabilità è posta in capo al Rettore e al Direttore Generale dell'Ateneo.

B. A partire dall'11 aprile ed entro il 15 maggio 2025

- a) (Residui programmazione 2023), alla conferma o alla rimodulazione della programmazione resa disponibile nella sezione “*Programmazione annuale del personale-Rimodulazione*” dei Punti Organico residui dell'anno 2023;
- b) (Programmazione 2024), alla programmazione dei Punti Organico assegnati per l'anno 2024 disponibile nella sezione “*Programmazione annuale del personale-Programmazione-Programmazione PO 2024*”;
- c) (Scambi 2024), alla verifica, nella sezione “*Programmazione annuale del personale-Assunzioni*”
 - i. *Trasferimenti per compensazione o scambio di personale 2024*”, dei trasferimenti o scambi di personale tecnico amministrativo effettuati nell'anno 2024 autorizzati dal MUR;
 - ii. *Scambio Docenti 2024*”, dei trasferimenti per scambio contestuale di professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L. 240/2010 e secondo le indicazioni operative fornite con nota 1150 del 22 gennaio 2021³;
- d) (Indicatori 2024), all'inserimento, nell'apposita sezione “*Indicatori-Indicatori 2024*”, delle informazioni necessarie per il calcolo degli indicatori dell'anno 2024 (personale, indebitamento, sostenibilità economico-finanziaria);
- e) (Fondo accessorio 2024), all'aggiornamento delle informazioni relative al Fondo accessorio 2024 (sezione “*Indicatori-Fondo Accessorio-Fondo Accessorio 2024*”);
- f) (Mutui 2024), all'aggiornamento delle informazioni relative all'indebitamento 2024 (sezione “*Indicatori-Mutui-Mutui 2024*”); in particolare si ricorda che ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, art. 6, comma 4, ai fini del calcolo dell'indicatore si intende, per onere complessivo di ammortamento annuo, l'onere annuo per capitale e interessi dei mutui e di altre forme di indebitamento a carico del bilancio dell'ateneo;
- g) (Convenzioni 2024), all'aggiornamento delle informazioni relative alle Convenzioni, con particolare riferimento a quelle relative a finanziamenti esterni destinati a spese di

³ Si ritiene necessario precisare che in caso di eventuale scambio di docenti tra Università statali e non statali sarà applicata la vigente normativa sull'utilizzo dei punti organico relativamente a reclutamento e cessazioni. Tali scambi non sono pertanto rappresentati all'interno della sezione “Scambi”.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

personale (sezione “*Convenzioni-Inserimento Convenzioni*”) e delle somme riscosse (sezione “*Convenzioni-Verifica riscossioni 2024*”) ⁴. Si rammenta al riguardo che in sede di compilazione/aggiornamento delle convenzioni a copertura delle spese di personale a carico di Ateneo, la quota Proper non può essere superiore alla “quota Dalia” intesa come assegni fissi con stima oneri a carico amministrazione al 37,7% come riportata nell’indicatore spese di personale⁵.

C. A partire dal 5 maggio ed entro il 10 giugno 2025

- a) (Imputazione Assunzioni 2024), alla verifica di tutte le assunzioni avvenute nel corso dell’anno 2024 e alla relativa imputazione nella sezione “*Programmazione annuale del personale-Assunzioni-Imputazione assunzioni 2024*”, verificando attraverso la funzione “*Totale P.O. disponibili al 2024*” il quadro riepilogativo complessivo delle disponibilità dei Punti Organico al 1° gennaio 2024;
- b) (Verifiche-LEGGE 240/2010-D.LGS. 49/2012), alla verifica dei prospetti analitici delle assunzioni effettuate fino all’anno 2024 del rispetto delle disposizioni previste dall’art. 18, comma 4, della L. 240/2010 e dal DPCM 27 novembre 2024⁶;
- c) (Verifiche-Piani straordinari), alla verifica delle prese di servizio al 31.12.2024 a valere sui piani straordinari di cui ai DM 445/2022, DM 795/2023 e DM 1673/2024, nelle rispettive sezioni di Proper. Considerato che i DD.MM. n. 445/2022 e n. 795/2023 consentono di integrare il fondo per il salario accessorio limitatamente alle assunzioni aggiuntive effettuate a valere su tali piani, rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2021, sarà possibile inserire i punti organico utilizzati per tale integrazione, nel rispetto delle indicazioni riportate a pagina 3 della nota della scrivente Direzione prot. n. 12441 dell’11 ottobre 2023. L’integrazione del fondo potrà avvenire al netto dei punti organico già

⁴ Si ricorda che ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 5, del d.lgs. 49/2012, non sono computate dal calcolo dell’indicatore delle spese di personale le entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale che “assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) (o RTT) ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.

⁵ Relativamente al caricamento delle convenzioni nell’apposita procedura si raccomanda il rispetto delle indicazioni previste dalla nota MUR 8312/2013, con particolare attenzione alla documentazione richiesta da allegare a completamento delle informazioni.

⁶ Il DPCM 27 novembre 2024, concernente gli indirizzi per la programmazione del personale universitario e le disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento, relativi al triennio 2024-2026, all’art. 2, comma 2, prevede che la programmazione del personale si conformi all’indirizzo di provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili, per le istituzioni con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, con l’obbligo di adeguarsi al predetto parametro entro il triennio.

Si rappresenta che la citata disposizione fa riferimento sia ai ricercatori a tempo determinato previsti dal previgente art. 24, co. 3, lett.b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ivi compresi quelli reclutati sui piani straordinari, sia ai ricercatori di durata sessennale previsti dal vigente art. 24, comma 3 della legge citata.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

attribuiti ai fondi per il salario accessorio nel corso del 2024 (ossia a valere sulle assunzioni effettuate fino al 31/12/2023), stabilendo su quale piano imputare l'integrazione (DM 445 o DM 795 o entrambi).

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano
Distinti saluti.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Marcella Gargano

Il Responsabile del procedimento: il Dirigente dott. Angelo Siddi

10

Ufficio IV "Programmazione economico-finanziaria della formazione superiore"

Largo Antonio Ruberti 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7075

email: dgistituzioni.ufficio4@mur.gov.it – PEC: dgistituzioni@pec.mur.gov.it